REGOLAMENTO (CEE) N. 1987/76 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1976

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 851/76 che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni nel Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea in particolare l'articolo 46,

considerando che il regolamento (CEE) n. 851/76 della Commissione, del 9 aprile 1976, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni nel Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1801/76 (2), ha istituito una tassa di compensazione che viene riscossa nei quattro paesi importatori interessati all'atto dell'immissione in consumo, salvo nel caso che la Francia applichi detta tassa all'esportazione ; che tale regolamento ha per scopo di risolvere le difficoltà originate dalla concessione, da parte della Francia, di un aiuto all'esportazione di alcole ;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 851/76, la Commissione segue in permanenza l'evoluzione degli scambi dei prodotti in causa ed adatta, se del caso, l'aliquota della tassa di compensazione tenendo conto degli elementi considerati per la sua fissazione ;

considerando che gli avvenimenti di ordine monetario intervenuti dopo la prima modifica del regolamento (CEE) n. 851/76 rendono necessario un riadattamento delle aliquote della tassa di compensazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 851/76 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 96 del 10. 4. 1976, pag. 41.
(2) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 21.

ALLEGATO

Stato membro	Aliquota della tassa per grado e per ettolitro
Belgio Lussemburgo	5,733 FB/Flux
Germania (R.f.)	0,3714 DM
Francia	0,7270 FF
Paesi Bassi	0,3925 Fl